



Protocollo di Istituto per la tutela degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Esigenze Educative Speciali

La scuola, quale agenzia educativa, è chiamata a rispondere alle esigenze formative di tutti gli studenti, in particolare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), Esigenze Educative Speciali (EES), attuando una didattica efficace nel rispetto della normativa vigente in materia di Bisogni Educativi Speciali: in particolare, la Legge 8/10/2010, n. 170 in materia di Disturbi Specifici dell'Apprendimento in ambito scolastico, il D.M. 12/07/2011 e le Allegate "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento", la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la Circolare Ministeriale 6/3/2013 n. 8 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative".

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 prevede il riconoscimento e definizione della dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana (art.1).

Ai fini della Legge, si intende per:

- *dislessia* un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- *disgrafia* un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- *disortografia* un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- *discalculia* un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme, in comorbilità.

Le tipologie di Bisogni Educativi Speciali, di seguito denominati "BES", vengono individuate sulla base di dati desunti dalle diagnosi, integrati e talora preceduti da fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Nella voce "BES" sono comprese cinque grandi sottocategorie:

- gli alunni con disabilità, per i quali si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92, che dà diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa Legge quadro e, tra queste, all'insegnante di sostegno;
- gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);
- gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- gli alunni con disturbo di attenzione e iperattività, A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder);
- gli alunni con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL).

Le azioni che l'Istituto pone in essere per garantire la piena inclusione degli studenti con DSA/BES perseguono le seguenti finalità:

- garantire il diritto all'istruzione;



- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- attuare la personalizzazione e l'individualizzazione degli interventi didattici, predisponendo e rispettando le misure dispensative e gli strumenti compensativi dei Piani Didattici Personalizzati;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare con adeguati interventi di formazione gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale (Legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 2).

L'attuazione delle norme a tutela degli studenti con BES viene garantita nell'Istituto da un sistema di figure istituzionali con funzioni, competenze e ruoli diversi, che concorrono sinergicamente a uno stesso obiettivo: *l'inclusione di tutti e di ciascuno*.

Per le previsioni normative e le indicazioni di carattere pedagogico e didattico che individuano le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con BES/DSA possano raggiungere il successo formativo, si rimanda ai principali riferimenti normativi elencati in calce al presente Protocollo e al medesimo allegati, di cui si raccomanda una approfondita lettura.

Il Protocollo si propone, invece, di definire e comunicare chiaramente le procedure, le competenze e le responsabilità dei soggetti sinergicamente coinvolti nella tutela del diritto allo studio e del successo formativo degli studenti con BES/DSA.

Il sistema delle competenze e le figure di riferimento per l'inclusione degli alunni con DSA/BES

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati, ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di tutte le iniziative e le procedure di competenza delle diverse componenti scolastiche, promuovendo il coordinamento degli interventi rispetto alle norme di riferimento.

In particolare, il Dirigente Scolastico:

- coordina la Segreteria Didattica nelle procedure di acquisizione della documentazione necessaria all'avvio della presa in carico dello studente con BES;
- accerta, con il Referente di Istituto per i BES/DSA, che nella certificazione e documentazione specialistica fornita dalla famiglia siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del Piano Didattico Personalizzato (di seguito denominato "PDP");
- prescrive che la documentazione acquisita sia presa in visione dal Consiglio di Classe per la tempestiva definizione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi da prevedere nel PDP dello studente;
- verifica e garantisce il rispetto dei termini e delle procedure per la redazione del PDP da parte del Consiglio di Classe e la corretta condivisione e, ove richiesto, co-redazione, del documento con lo studente e la famiglia;



- verifica, con il Referente di Istituto per i BES/DSA, la qualità, regolarità e completezza della compilazione del PDP, e ne controlla l'effettiva attuazione, documentazione e tracciabilità nell'ordinaria attività didattica e in sede di verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con BES/DSA che frequentano l'Istituto;
- promuove, con il Referente di Istituto per i BES/DSA, azioni di formazione e aggiornamento per i docenti;
- promuove, con il Referente di Istituto per i BES/DSA, l'osservazione e l'individuazione di eventuali BES o DSA non ancora riconosciuti, per la successiva comunicazione alle famiglie.

Il Referente di Istituto per i BES/DSA

Il Referente di Istituto per i BES/DSA

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione di Istituto (GLI);
- collabora con il Dirigente Scolastico e i Consigli di Classe coinvolti nell'attuazione di interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti con BES/DSA;
- sollecita la famiglia, ove necessario, all'aggiornamento della diagnosi;
- fornisce ai docenti dei Consigli di Classe indicazioni in merito alle misure dispensative e agli strumenti compensativi da attuare, ai fini dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive da estendere a tutta la classe ove siano presenti studenti con BES/DSA;
- offre supporto ai docenti per la redazione del PDP, le strategie didattiche, gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento delle attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto, con particolare riguardo agli strumenti digitali utilizzabili per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto della scuola con la famiglia, lo studente e le strutture del territorio;
- collabora con i docenti dei Consigli di Classe e il Referente INVALSI in vista dello svolgimento delle prove standardizzate nazionali da parte degli studenti con BES/DSA;
- collabora con il Dirigente Scolastico nella verifica della qualità, regolarità e completezza della compilazione del PDP, e nel controllo dell'effettiva attuazione, documentazione e tracciabilità nell'ordinaria attività didattica e in sede di verifica e valutazione degli apprendimenti.

L'Ufficio della Segreteria Didattica

L'Ufficio della Segreteria Didattica è uno snodo fondamentale entro il processo di acquisizione della documentazione e presa in carico delle esigenze degli studenti con BES/DSA, in particolare per la regolarità, correttezza e tempestività delle procedure e il rispetto dei termini.

L'Ufficio della Segreteria Didattica

- acquisisce e protocolla (con protocollo riservato) la documentazione inviata o consegnata dalla famiglia, archiviando l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno, avendo cura di aggiornarlo con eventuale successiva nuova documentazione e avvertendo tempestivamente il Dirigente Scolastico e il Referente di Istituto per i BES/DSA;
- garantisce la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati come prescritta dalle norme sulla Privacy e riportata nell'Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati degli alunni e dei loro genitori o tutori, pubblicata sul sito web di Istituto;



- provvede all'avvio tempestivo della procedura di presa in carico della documentazione da parte del Consiglio di Classe, per il tramite del Coordinatore di Classe;
- in collaborazione con il Referente di Istituto per i BES/DSA, gestisce la procedura di presa in carico della documentazione da parte del Consiglio di Classe;
- collabora con il Dirigente Scolastico nella verifica del rispetto dei termini e della correttezza delle procedure poste in essere nella redazione del PDP da parte del Consiglio di Classe;
- invia entro i termini il documento alla famiglia, verificandone la ricezione (per la sottoscrizione verrà introdotto gradualmente l'impiego della FEA);
- collabora con il Dirigente Scolastico e con il Referente di Istituto per i BES/DSA nel miglioramento del modello di PDP regionale attualmente in uso e nel processo di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è la sede didattica e formativa cruciale per l'attuazione delle strategie di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento, a tutela del successo formativo degli studenti con BES/DSA.

Il Consiglio di Classe

- approfondisce le tematiche didattiche, metodologiche, educative e normative riferite ai BES/DSA, con particolare attenzione alle tecnologie e metodologie innovative e alle competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti, entro una prospettiva di aggiornamento e formazione (anche nelle modalità dell'autoformazione) che consenta una piena ed efficace presa in carico degli studenti con BES/DSA e garantisca la legittimità e la tracciabilità dell'azione dei docenti e dell'Istituto;
- pone in essere, in ogni caso, attività di osservazione pedagogico-didattica nei confronti di tutti gli studenti, ai fini dell'eventuale rilevazione di situazioni di BES/DSA non riconosciute, per la comunicazione alla famiglia della necessità dell'approfondimento diagnostico (in collaborazione con il Referente di Istituto per i BES/DSA e per il tramite del Coordinatore di Classe) e l'avvio delle relative procedure;
- prende tempestiva visione della certificazione diagnostica e avvia l'esame delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, nonché delle più efficaci strategie di verifica e valutazione, da prevedere nel PDP dello studente, entro un'ottica di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento;
- redige collegialmente il PDP entro i termini, valorizzando adeguatamente il contributo dello studente e della famiglia al documento previsto dalle norme, in collaborazione con il Referente di Istituto per i BES/DSA e con eventuali specialisti individuati dalla famiglia;
- recapita entro i termini alla Segreteria Didattica il PDP, compilato in ogni sua parte, per le procedure di sottoscrizione del documento (verrà introdotto gradualmente l'impiego della FEA) e l'invio alla famiglia;
- cura scrupolosamente l'attuazione del PDP, attuando ogni strumento ivi previsto, nell'azione didattica quotidiana, utilizzando anche, allo scopo, i software e le applicazioni di scrittura e lettura facilitata presenti negli ambienti didattici innovativi e i contenuti digitali allo scopo presenti entro i libri di testo adottati;
- pone particolare attenzione all'attuazione e al rispetto di quanto previsto dal PDP nelle occasioni di verifica e valutazione degli apprendimenti, e alla comunicazione dei relativi esiti, specificando e segnalando sulla prova stessa, sulla griglia di valutazione (o altro strumento valutativo impiegato) e sul registro elettronico le misure dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati dallo studente e quelli eventualmente non utilizzati, precisandone le ragioni;



- monitora l'attuazione del PDP in occasione di ogni riunione del Consiglio di Classe, considerando le eventuali criticità emerse sia nell'azione didattica sia nell'attività di apprendimento dello studente e nella sua collaborazione alla riuscita di quanto previsto dal PDP, apportando eventuali migliorie – di tale processo va stilata puntuale verbalizzazione;
- pone particolare cura, in collaborazione con il Referente di Istituto per i BES/DSA, nell'accompagnare lo studente con BES/DSA in un percorso di consapevolezza, che lo aiuti a consolidare la propria autostima e a utilizzare con serenità ed efficacia quanto previsto dal PDP;
- favorisce nella classe la creazione di un clima di accoglienza e non discriminazione, nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- estende la prospettiva della personalizzazione dell'insegnamento-apprendimento, nelle proprie strategie metodologiche, all'intera classe.

Il Coordinatore di Classe

Entro i compiti e le responsabilità di condivisione, coordinamento e supervisione proprie dell'incarico, il Coordinatore di Classe

- si assicura che tutti i docenti del Consiglio di Classe, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES/DSA presenti nella classe;
- supervisiona e attua per la parte di propria competenza, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il Referente di Istituto per i BES/DSA e la Segreteria Didattica, tutta la procedura di redazione, sottoscrizione, attuazione, comunicazione e monitoraggio del PDP sopra descritta;
- invia entro i termini alla Segreteria Didattica il PDP compilato in ogni sua parte per le procedure di sottoscrizione del documento (verrà introdotto gradualmente l'impiego della FEA) e l'invio alla famiglia;
- condivide con il Consiglio di Classe ogni documentazione e materiale didattico acquisito entro percorsi di formazione specifici, ai fini dello sviluppo di buone pratiche;
- cura con particolare attenzione i rapporti con gli studenti con BES/DSA presenti nella classe e con le rispettive famiglie, valutando con la famiglia e lo studente le più opportune strategie e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe e monitorando con loro l'attuazione del PDP, l'emersione di particolari criticità e le relative proposte di soluzione e miglioramento;
- favorisce la mediazione con i compagni di classe, anche in collaborazione con il Referente di Istituto per i BES/DSA, nel caso in cui si presentassero situazioni di disagio, ai fini di una migliore conoscenza e consapevolezza dell'esistenza dei BES/DSA e di una maggiore collaborazione e inclusione;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i BES/DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Entro le competenze attribuite dalle norme, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) di Istituto

- rileva gli alunni con BES/DSA iscritti all'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta le buone pratiche e gli interventi didattico-educativi attuati;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli Consigli di Classe;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusività.



La famiglia

La collaborazione della scuola con la famiglia, primaria agenzia educativa e destinataria di precisi doveri e obblighi in riferimento alla tutela degli studenti con BES/DSA, è imprescindibile per la realizzazione di un percorso educativo e di apprendimento sereno ed efficace.

In particolare, la famiglia

- consegna o invia tramite e-mail all'Ufficio della Segreteria Didattica la certificazione diagnostica e provvede all'aggiornamento della medesima alle scadenze previste e nel passaggio al successivo ordine di scuola;
- collabora con i docenti del Consiglio di Classe alla redazione del PDP per la parte di propria competenza, condivide le strategie didattiche personalizzate messe a punto dal Consiglio di Classe, collaborando con i docenti e con lo studente all'attuazione e alla riuscita di quanto previsto dal PDP;
- riceve e sottoscrive il PDP, inviato entro i termini dall'Istituto (verrà gradualmente introdotto l'impiego della FEA);
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica, promuovendo l'uso delle misure e degli strumenti individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene regolari contatti con il Coordinatore di Classe e i docenti del Consiglio di Classe in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, insegnanti del doposcuola) che seguono lo studente nello svolgimento dei compiti pomeridiani e i docenti della classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i DSA in caso di necessità.

Gli Studenti

Affinché gli studenti siano soggetti pienamente attivi del proprio apprendimento e le previsioni del PDP risultino pienamente efficaci, essi devono avere un ruolo significativo nell'esplicitazione dei propri punti di forza e di debolezza, nonché delle proprie esigenze didattiche ed educative, nella condivisione anche propositiva delle strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente, e nell'attuazione del PDP

Gli studenti, pertanto,

- hanno diritto a una chiara informazione sulle modalità di apprendimento e strategie personalizzate che possono aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie potenzialità;
- hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative;
- hanno il dovere di collaborare con i docenti nella redazione del PDP per la parte di propria competenza e di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico e nella riuscita delle previsioni del PDP ai fini del proprio successo formativo.

La certificazione di DSA

Gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di II Grado di norma sono già il possesso di una certificazione di DSA, riconosciuto e trattato nel ciclo scolastico precedente.

Tuttavia, sia nel caso di passaggio da un ordine di scuola al successivo di allievi già certificati con DSA sia nel caso di studenti non certificati che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola (il Consiglio di Classe) interviene con un'attenta osservazione pedagogico-didattica e trasmette alla famiglia apposita comunicazione mediante la "Scheda di collaborazione tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative del sistema IEFP e famiglia, descrittiva delle azioni didattico-



pedagogiche e delle abilità scolastiche” (Allegato 3 alla D.G.R. Piemonte n. 16 – 7072). L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

In particolare, la scheda consente di documentare il percorso personalizzato attivato dalla scuola (PARTE A) e di descrivere le abilità scolastiche (PARTE B). La scheda non costituisce attività di screening (Legge n. 21/07 Regione Piemonte), ma è uno strumento personalizzato didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione degli alunni con difficoltà scolastiche e rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia.

La diagnosi dei DSA (L. 170/2010, art. 3) è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Si rimanda alla normativa regionale del Piemonte per il dettaglio delle procedure e degli strumenti documentali finalizzati alla diagnosi e alla certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Ai sensi della Circolare Ministeriale 6/3/2013 n. 8, per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di Classe ravvisi e riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Gli alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola, che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, non possono permanere senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. E' pertanto necessario superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni da parte dell'ASL (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

Brevi cenni sulla lettura della diagnosi, per quanto di competenza dei Consigli di Classe

La famiglia in possesso della certificazione di DSA, redatta dall'ASL o da privati, la deposita o invia tramite e-mail all'Ufficio della Segreteria Didattica, che informerà il Referente DSA e il Dirigente Scolastico.

La relazione clinica esplicita le aree di forza del soggetto, oltre a quelle di debolezza; le aree di forza e di debolezza descritte dovrebbero essere quelle significative per il progetto di supporto allo sviluppo.

Ai fini di una generale conoscenza dei DSA e di una migliore comprensione della diagnosi, si danno di seguito alcune informazioni di massima.

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.



Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atopia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo". Tali disturbi sono detti "specifici" quando l'insorgenza è dovuta a malattie patologiche a livello sensoriale, psichico o mentale e si manifestano anche in un contesto educativo adeguato; inoltre, ognuno di essi interessa un dominio specifico di abilità in modo significativo ma circoscritto, ovvero la lettura, la scrittura o il calcolo, lasciando intatto e nella norma il funzionamento intellettuale generale.

Si dicono "non specifici", invece, quando il disturbo è da ricondurre a una malattia in cui è presente un ritardo mentale, seppure lieve. I disturbi non specifici possono essere causati da un disturbo biologico (disturbi neurologici, deficit sensoriali, malattie croniche), da fattori socio-pedagogici dovuti a possibili carenze di stimoli educativi o ancora da fattori psicopatologici (ADHD, psicosi, ritardo mentale, disturbi d'ansia, disturbi di personalità, depressione, disturbi della personalità).

Infatti, il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è proprio quello della "discrepanza" tra l'abilità nel dominio specifico interessato, che risulterà insufficiente in rapporto alle attese per l'età e/o la classe frequentata, e l'intelligenza generale adeguata all'età cronologica. Per tale ragione, ciascuna denominazione reca sempre il prefisso "dis-", il quale fa riferimento a una disarmonica evoluzione di processi di apprendimento, che sono acquisiti in modo naturale nella maggioranza dei soggetti del mondo occidentale inseriti fin dalla nascita in una società "alfa-numerica".

Inoltre, il prefisso "dis-" suggerisce il criterio della discrepanza, tra il livello di funzionamento intellettuale (normale) e le ricadute specifiche nelle abilità tipicamente scolastiche, che risultano deficitarie.

Secondo una definizione di carattere esplicativo, più che nosografico, del National Joint Committee on Learning Disabilities (Njclcd) (Cornoldi, 1999), i disturbi specifici dell'apprendimento "(...) costituiscono un termine di carattere generale che si riferisce a un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà nell'acquisizione e uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, scrittura, ragionamento o matematica. Questi disordini sono intrinseci all'individuo, legati a disfunzioni del sistema nervoso centrale e possono essere presenti lungo l'intero arco di vita. Problemi relativi all'autoregolazione del comportamento, alla percezione e interazione sociale possono essere associati al disturbo di apprendimento, ma non costituiscono per se stessi dei disturbi specifici di apprendimento. Benché possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap (per esempio danno sensoriale, ritardo mentale, serio disturbo emotivo) o con influenze esterne come le differenze culturali, insegnamento insufficiente o inappropriato, i disturbi specifici di apprendimento non sono il risultato di queste condizioni o influenze". Tale definizione evidenzia che i DSA sono caratterizzati da un deficit funzionale a livello neuropsicologico, identificabile attraverso precisi test strutturati.

I DSA sono definiti nei due principali strumenti di classificazione dei disturbi come Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (ICD-10) e Disturbo specifico dell'apprendimento (DSM-V, 2013). Inoltre, la descrizione fornita dal Njclcd (National Joint Committee on Learning Disabilities) evidenzia che frequentemente ai DSA sono associati anche alcuni problemi comportamentali anche se non sono né costitutivi né definitivi del disturbo specifico; nei soggetti con DSA generalmente si riscontrano difficoltà nell'interazione sociale e nell'autoregolazione del comportamento con conseguenti ricadute sul processo di socializzazione, sull'autostima e sulla motivazione allo studio.



Secondo l'ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems, Classificazione Internazionale delle Malattie Pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono "(...) disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono alterate già nelle prime fasi dello sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una mancanza di opportunità ad apprendere e non sono dovuti ad una malattia cerebrale acquisita. Piuttosto, si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell'elaborazione cognitiva legata in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte degli altri disturbi dello sviluppo, queste condizioni sono marcatamente più frequenti nei maschi".

Nella precedente versione del DSM, ovvero il DSM-IV, a proposito di DSA si leggeva: "(...) i disturbi dell'apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal bambino in test standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo o espressione scritta risultano significativamente al di sotto di quanto previsto in base all'età, all'istruzione e al livello di intelligenza. Essi interferiscono in modo significativo con i risultati scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo e di scrittura".

L'ultima versione del DSM pubblicata nel 2013 (APA, 2013), invece introduce un'importante novità quale l'annullamento della differenziazione tra dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia (differenziazione ancora valida per la L. 170/2010).

Secondo il vigente DSM-V, non vi sono motivazioni valide da giustificare una distinzione tra i DSA; pertanto, parla di un'unica diagnosi di "Disturbo specifico dell'apprendimento". Tuttavia, a tale diagnosi sono stati affiancati degli "specificatori" e per ciascuno di essi sono menzionate le capacità deficitarie con riferimento alla lettura, al calcolo e al linguaggio scritto.

Perché possa essere diagnosticato un "Disturbo specifico dell'apprendimento" secondo il DSM-V è necessario che almeno uno dei sintomi sia persistente per almeno 6 mesi (criterio A). I sintomi sono (Hales, Yudofsky, Weiss, 2015): - Lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa; - Difficoltà nella comprensione del significato di ciò che viene letto; - Difficoltà nello spelling; - Difficoltà con l'espressione scritta; - Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo; - Difficoltà nel ragionamento matematico.

Il secondo criterio (criterio B) del DSM-V per poter diagnosticare un "Disturbo specifico dell'apprendimento" è necessario che: "Le abilità scolastiche colpite siano notevolmente e quantificabilmente al di sotto di quelle attese per l'età cronologica dell'individuo, e causano una significativa interferenza con il rendimento scolastico o lavorativo o con le attività della vita quotidiana, come confermato da misurazioni standardizzate somministrate individualmente dei risultati raggiunti e da valutazioni cliniche complete. Per gli individui di 17 anni e oltre di età, un'anamnesi documentata delle difficoltà di apprendimento invalidanti può sostituire l'inquadramento clinico standardizzato".

A questi si aggiungono il criterio C, secondo cui "Le difficoltà di apprendimento iniziano durante gli anni scolastici, ma possono non manifestarsi pienamente fino a che la richiesta rispetto a queste capacità scolastiche colpite supera le limitate capacità dell'individuo", e il criterio D, secondo cui "Le difficoltà di apprendimento non sono meglio giustificate da disabilità intellettive, acuità visiva o uditiva alterata, altri disturbi mentali o neurologici, avversità psico-sociali, mancata conoscenza della lingua dell'istruzione scolastica o istruzione".

Con il DSM-V si è abbandonata la misurazione del livello intellettuale quale elemento indispensabile per valutare la presenza o meno di un DSA, poiché il QI è ritenuto non così significativo quanto lo è piuttosto l'indice del funzionamento adattivo generale. Con l'introduzione del DSM-V si supera la rigidità dei confini tra i differenti disturbi dell'apprendimento e si riconoscono le sfumature e la variabilità dell'espressione del disturbo, ma di contro ci si chiede se questo potrebbe condizionare l'adozione di



trattamenti mirati; si è creata una discordanza tra la definizione del disturbo di apprendimento secondo il DSM-V e quella data dalla legge 170/2010, dove restano nette le distinzioni tra i diversi DSA.

Attualmente, un documento clinico che restituisce a uno studente e alla sua famiglia un percorso di valutazione per un problema di DSA dovrebbe contenere le seguenti parti:

- diagnosi e relativi codici ICD 10;
- valutazione neuropsichiatrica;
- valutazione cognitiva;
- valutazione delle abilità scolastiche (competenze cognitive, competenze linguistiche, abilità scolastiche: lettura, scrittura, comprensione del testo, calcolo);
- area affettivo relazionale;
- proposte e suggerimenti per l'intervento: misure dispensative e strumenti compensativi.

L'indice diagnostico ICD 10 asse 81 è quello attualmente impiegato nelle certificazioni dell'ASL, e fornisce indicazioni per leggere i risultati dei test effettuati ai fini della diagnosi. Sulla base delle risultante dell'indagine logopedica e delle osservazioni in classe vanno compilate le relative sezioni del PDP.

ICD10	DSM IV TR	Terminologia comune
F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche		
F81.0 – Disturbo specifico della lettura	315.0 – Disturbo della lettura	DISLESSIA
F81.1 – Disturbo specifico della compitazione	315.2 – Disturbo dell'espressione scritta	DISORTOGRAFIA E DISGRAFIA
F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche	315.1 – Disturbo del calcolo	DISCALCULIA
F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche		COMORBILITÀ DEI DISTURBI
F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati	315.9 – Disturbo NAS - Non Altrimenti specificato	

Validità e aggiornamento della certificazione DSA e degli strumenti diagnostici collegati

Ai sensi della DGR 16-7072/2014 e D.D. n. 496/2014, la certificazione DSA non è soggetta di per sé a scadenza o revisione; quest'ultima, sulla base degli interventi pedagogico-didattici del Consiglio di Classe e delle abilità scolastiche acquisite (o non acquisite) dall'allievo, può essere richiesta in ogni caso non prima di 3 anni dalla precedente.

Per contro, l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, art. 3, c. 3, afferma che il Profilo di funzionamento (non la diagnosi o la certificazione) di norma è aggiornato, a discrezione del clinico referente del caso,

- al passaggio da un ciclo scolastico al successivo, e dal Primo al Secondo Ciclo;



- ogniquale volta si renda necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi indicati nel PDP, su segnalazione della scuola o su iniziativa della famiglia, sempre di norma non prima dei 3 anni.

Pertanto, qualora la certificazione sia stata rilasciata durante la frequenza della scuola primaria, può essere necessario aggiornare il Profilo di funzionamento se si evidenziano significative variazioni, mentre se è stata effettuata durante la Scuola Secondaria di I Grado, l'aggiornamento può non essere necessario, date le caratteristiche simili del processo di sviluppo e in considerazione delle indicazioni dell'OMS, secondo cui i DSA, essendo condizioni di salute di origine neurobiologica, tendono a persistere nel tempo, limitando di fatto la necessità di un rinnovo della certificazione.

Tutele per gli studenti con BES non certificati

Secondo una prassi consolidata in Istituto, che si basa sulle decisive osservazioni e indicazioni operative espresse nella Circolare Ministeriale 6/3/2013 n. 8 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" in attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, che si richiama espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, è esteso a tutti gli studenti in difficoltà.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è sempre il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

La citata Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. Anche in questo caso, l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata dal Consiglio di Classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, anche al fine di evitare contenzioso.

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Entro questo ambito, si colloca anche l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

La citata Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per



motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

La compilazione del PDP

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è uno strumento di lavoro flessibile, ovvero modificabile a seconda delle necessità, che documenta le scelte metodologiche e le strategie didattiche progettate in favore dell'alunno con BES/DSA. È uno strumento di condivisione della responsabilità educativa, di raccordo e di collaborazione tra scuola e famiglia e, quando è possibile, con gli specialisti.

Il Consiglio di Classe, una volta acquisita la diagnosi e la certificazione, redige il Piano sul modello regionale predisposto dall'USR del Piemonte. Si sta provvedendo alla predisposizione del modello in formato .pdf editabile.

Il documento deve essere compilato in ogni parte riferita alla tipologia del disturbo, con particolare attenzione alle tabelle recanti, per disciplina o ambito disciplinare, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di valutazione (sez. D e Tabella riassuntiva dell'impianto valutativo personalizzato). Non saranno validati PDP recanti mere crocette in corrispondenza delle strategie valutative elencate nella Sez. E.

Ai fini di una corretta redazione del PDP, i docenti del Consiglio di Classe e/o il Coordinatore di Classe possono avvalersi del supporto e della consulenza del Referente di Istituto per i BES/DSA.

Per le competenze del Coordinatore di Classe e del Consiglio di Classe, si vedano i paragrafi dedicati del presente documento.

Essendo il PDP uno strumento di lavoro, esso è suscettibile di variazioni e modifiche nell'arco dell'anno scolastico, al fine di consentire un'azione educativo-didattica più incisiva.

In particolare, mediante il PDP l'Istituto attua le misure educative e didattiche previste dalle norme:

- gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso del quinquennio;
- agli studenti con DSA si garantisce:
 - una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;



- l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero (Legge 170/2010, art. 3); quanto allo studio delle lingue straniere, poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

L'apprendimento e la valutazione delle lingue straniere

Com'è noto, l'apprendimento delle lingue straniere può rivelarsi particolarmente complesso per gli studenti con DSA, specie nella produzione scritta.

Le norme (D.P.R. 122/2009; D.M. 5669/2011) impongono alle istituzioni scolastiche di attuare ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, valorizzando a tal fine le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune (audiolibri e programmi di sintesi vocale, PC con correttore automatico e dizionario digitale).

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, ecc.).

In sede di Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'Esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

Per quanto concerne l'Esame di Stato, si rimanda al D. Lgs. 62/2017.

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal



piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

La partecipazione alle prove nazionali standardizzate INVALSI

Com'è noto, le prove Invalsi non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate, valide, per le Classi Quinte, anche ai fini del requisito di ammissione all'Esame di Stato. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato, che siano idonei al superamento dello specifico disturbo. La scuola provvede a inserire la presenza dell'alunno con DSA sulla mascherina elettronica per la raccolta delle informazioni di contesti individuali e in quella per l'inserimento delle risposte dello studente.

Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.



Procedura e tempistica delle operazioni, in relazione a ruoli e competenze dei soggetti coinvolti

QUANDO	AZIONE	SOGGETTO TENUTO
Gennaio – iscrizioni on-line Classi Prime	Segnalazione nell'apposito spazio della presenza di disturbi dell'apprendimento	Genitori
Giugno-luglio – formalizzazione iscrizioni Classi Prime	Consegna all'Ufficio della Segreteria Didattica della certificazione di DSA rilasciata dall'ASL o da privati Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità dell'ASL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP Segnalazione di eventuali BES non certificati	Genitori
In corso d'anno, ma entro il 31 marzo	Consegna all'Ufficio della Segreteria Didattica delle eventuali nuove certificazione di DSA rilasciate dall'ASL o da privati	
Settembre – entro l'inizio della sessione dei Consigli di Classe chiusi	Presenza visione, dall'Ufficio della Segreteria Didattica, della certificazione e prima predisposizione degli strumenti e delle misure da formalizzare nel PDP previo confronto entro il Consiglio di Classe Se necessario, e in ogni caso a fronte di particolari criticità riscontrate anche dopo l'avvio delle lezioni, colloquio con la famiglia e con lo psicologo di riferimento Segnalazione e presa in carico degli studenti privi di certificazione per i quali si siano eventuali BES non certificati Firma modulo di prelievo e restituzione del documento	Coordinatore di Classe Consiglio di Classe
Settembre – Consigli di Classe chiusi	Individuazione e presa in carico degli studenti privi di certificazione per i quali si siano riscontrate persistenti difficoltà di apprendimento e degli studenti con BES non certificati segnalati dalle famiglie in fase di iscrizione	Coordinatore di Classe Consiglio di Classe
Settembre-ottobre	Richiesta al Coordinatore di Classe di eventuali ausili in comodato d'uso per il lavoro	Genitori



	domestico o l'attività didattica in classe	
Tempestivamente, e comunque entro i Consigli di Classe di novembre	Predisposizione, redazione e deliberazione del PDP da parte del Consiglio di Classe, debitamente compilato in ogni sua parte Condivisione e discussione del PDP con la famiglia (colloquio) Consegna del PDP all'Ufficio della Segreteria Didattica per la sottoscrizione e l'invio alle famiglie Sottoscrizione del PDP	Consiglio di Classe Coordinatore di Classe
Entro i Consigli di Classe di novembre	Invio del PDP alle famiglie, con richiesta di sottoscrizione e conferma di ricezione (verrà introdotto gradualmente l'impiego della FEA)	Segreteria Didattica
Scrutinio primo periodo didattico	Segnalazione e verbalizzazione di eventuali criticità nell'attuazione del PDP	Consiglio di Classe
Consigli di Classe di marzo	Monitoraggio attuazione del PDP Segnalazione e verbalizzazione di eventuali criticità nell'attuazione del PDP	Consiglio di Classe
Consigli di Classe di aprile per la redazione del Documento del 15 maggio	Predisposizione dell'allegato riservato al Documento, con la previsione delle misure e degli strumenti del PDP da utilizzare nel corso dell'esame, ai sensi delle previsioni normative del D. Lgs. 62/2017 e dell'O.M. annuale	Consiglio di Classe
Scrutinio finale	Verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure e degli strumenti previsti nel PDP, specie a fronte di esito di sospensione del giudizio o non ammissione alla classe successiva, al fine di apportare i necessari correttivi	Consiglio di Classe
Intero anno scolastico	Colloqui con la famiglia dello studente con DSA/BES, al fine di garantire e verificare la massima coerenza dell'azione didattica ed educativa tra scuola e famiglia	Docenti del Consiglio di Classe Coordinatore di Classe



Normativa di riferimento per i BES/DSA

- Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/2004 “Iniziative relative alla dislessia”;
- Nota Miur 26/A4 del 5/01/2005 “Iniziative relative alla dislessia”;
- Nota MPI 4674 del 10/05/2007 “Precisioni alunni con disturbo specifico di apprendimento. Indicazioni operative”;
- L. 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico”;
- D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 sui DSA con allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”;
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e certificazione diagnostica dei disturbi specifico dell’apprendimento”;
- D.M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
- Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 con le Indicazioni Operative della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;
- D.M. 17 aprile 2013 n. 297 per l’emanazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Protocolli Regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA;
- Nota 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”;
- Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2014 su Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico;
- Protocollo d’intesa Regione Toscana Ufficio Scolastico Regionale Toscana – aprile 2016;
- C.M. 1/3/2006, n. 24 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”;
- Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, ottobre 2007;
- C.M. 8 gennaio 2010, n. 2 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana e Linee Guida febbraio 2014 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri;
- Linee di indirizzo dicembre 2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.D. 22 maggio 2014, n. 496 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nella Regione Piemonte ad integrazione della D.D. n. 547 del 21 luglio 2011 e in applicazione della D.G.R. n. 16-7072 del 4.02.2014;
- DGR n. 16 – 7072.

Formazione dei Docenti

Punto di riferimento per i docenti e le famiglie è l’AID (Associazione Italiana Dislessia), che promuove iniziative di formazione e informazione su DSA/BES e inclusione scolastica.

<https://www.aiditalia.org/decalogo-dei-consigli-per-i-docenti>

<https://www.aiditalia.org/decalogo-dei-consigli-per-gli-studenti>

I corsi fondamentali di riferimento sono quelli del progetto DISLESSIA AMICA.

L’Istituto organizza percorsi di formazione per i docenti.